

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4099-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

col Ministro della difesa

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

(V. Stampato n. 4099)

approvato dal Senato della Repubblica il 18 gennaio 2000

(V. Stampato Camera n. 6688)

modificato dalla Camera dei deputati il 6 febbraio 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 febbraio 2001*

—————

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Svezia sulla
cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a
Stoccolma il 18 aprile 1997**

—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni per anni alterni a decorrere dal 1999, si provvede **quanto a lire 40 milioni per il 1999** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e **quanto a lire 40 milioni per il 2001** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni per anni alterni a decorrere dal **2001**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2001-2003**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **2001**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

Art. 4.

Identico

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA

SULLA

COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno di Svezia, denominati di seguito "le Parti",

considerate le possibilità di potenziare le capacità della loro difesa e delle industrie per la Difesa;

allo scopo di impiegare nel modo migliore le risorse finanziarie messe a disposizione di ciascuna delle Parti per i materiali relativi alla Difesa sulla base delle loro specifiche esigenze;

impegnati a promuovere la cooperazione industriale al fine di garantire lo sviluppo economico e tecnologico oltre alla vitalità delle industrie per la Difesa in entrambi i Paesi;

favorita la standardizzazione e l'interoperabilità che facilitano la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace;

visti gli accordi di cooperazione esistenti tra i Paesi membri dell'Organizzazione dell'Europa Occidentale per gli Armamenti (WEAG); oltre agli altri programmi di cooperazione bilaterali o multilaterali, in cui sono impegnate le Parti diversamente;

tenuto conto della legislazione interna, dei regolamenti e dei vincoli contrattuali o internazionali di ciascuna delle Parti;

hanno concordato quanto segue;

ARTICOLO 1 **Sfera di cooperazione**

Le Parti promuoveranno, con il massimo impegno, la cooperazione tra Italia e Svezia per la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione e il supporto logistico, nel settore dei materiali per la Difesa, secondo i termini del presente Accordo, e di tutti i relativi annessi, nel rispetto delle leggi nazionali, dei regolamenti e dei vincoli contrattuali o internazionali di ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 2

Il presente Accordo non pregiudicherà nessun particolare accordo bilaterale o multilaterale e non pregiudicherà la validità di accordi simili o accordi operativi che potrebbero essere stati sottoscritti in precedenza da una delle Parti.

ARTICOLO 3

Promozione della Cooperazione bilaterale nel settore dei materiali

Nei limiti dei rispettivi impegni assunti con accordi bilaterali o multilaterali, le ~~due~~ ^{PARTI.} coopereranno, come indicato nell'Art. 1 del presente Accordo, per il vantaggio economico e tecnologico di entrambe le Parti.

Tale cooperazione potrebbe essere realizzata attraverso l'approvvigionamento comune di sistemi di equivalente livello tecnologico che sono stati o vengono sviluppati dalle industrie del Paese dell'altra Parte.

ARTICOLO 4

Le Parti si scambieranno tutte le informazioni relative ai materiali atti alla difesa al fine di concretizzare la cooperazione.

Per ogni area specifica di cooperazione sarà stabilito un Protocollo esecutivo a parte. Tali Protocolli esecutivi definiranno gli obiettivi, le Agenzie di principale interesse e il direttore responsabile del progetto.

Conformemente alla legislazione nazionale, i Protocolli esecutivi copriranno anche specifiche disposizioni che regoleranno l'esportazione a terzi di materiali sviluppati e prodotti nell'ambito del presente Accordo.

ARTICOLO 5

Quando saranno avviati progetti comuni di sviluppo si terrà conto del livello del contributo finanziario e delle capacità industriali di ognuna delle due Parti, in relazione alle strutture di ricerca, di sviluppo e di produzione.

Per i progetti comuni di sviluppo ogni Parte sarà pronta a ricercare modalità che siano convenienti per l'altra Parte, al fine di effettuare un controllo finanziario e/o evitare costi eccessivi.

ARTICOLO 6**Mercato bilaterale della difesa**

Entrambe le Parti sono interessate a promuovere la cooperazione bilaterale nel settore dei materiali, compresa la partecipazione dell'industria.

Ogni Parte, nell'ambito del presente Accordo e in conformità alle rispettive leggi e regolamenti, garantirà il rispetto del principio della concorrenza e si impegnerà a rimuovere gli ostacoli che potrebbero essere in contrasto con la partecipazione di un'industria del Paese dell'altra Parte a un programma di cooperazione.

ARTICOLO 7**Comitato Direttivo Misto**

Le Parti istituiranno un Comitato Misto, a livello di Direttori Nazionali degli Armamenti, per controllare e facilitare la cooperazione. L'Amministrazione per i materiali della Difesa (Försvarets materielverk - FMV) sarà l'ufficio svedese competente per il coordinamento di tale attività nell'ambito della delegazione svedese.

Il Comitato si riunirà secondo quanto verrà concordato fra le Parti successivamente, alternativamente in Italia e in Svezia.

ARTICOLO 8**Rilascio di informazioni classificate**

La protezione, la divulgazione e la trasmissione di informazioni classificate relative allo sviluppo e alla produzione nel settore della Difesa, fornite da una Parte all'altra, in conformità al presente Accordo o ai relativi Annessi, avverrà secondo le disposizioni contenute nelle note ministeriali scambiate tra le due Parti, datate 6 settembre 1976 e nel Memorandum of Understanding relativo alle misure necessarie da adottare per proteggere le informazioni e il materiale classificato, firmato il 6 dicembre 1976 dal rappresentante italiano dell'Ufficio Nazionale di Sicurezza e dal Comandante Supremo delle Forze Armate svedesi.

ARTICOLO 9

Ogni Parte riconosce che le informazioni ricevute non saranno mai usate per scopi diversi da quelli per i quali il possessore delle informazioni ha rilasciato l'autorizzazione.

ARTICOLO 10
Contenzioso

Qualsiasi disputa che riguardi l'interpretazione o l'esecuzione di questo Accordo sarà risolta in via amichevole attraverso consultazioni o trattative tra le Parti a livello appropriato.

ARTICOLO 11
Emendamenti

Questo Accordo può essere emendato in qualsiasi momento con il consenso scritto delle Parti.

ARTICOLO 12
Entrata in vigore e termine

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore.

Esso rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni e sarà prorogato per successivi periodi di 5 anni, a meno che le Parti decidano in modo diverso.

Una delle Parti può denunciare il presente Accordo, dandone notifica all'altra Parte, nel qual caso esso avrà termine 6 mesi dopo il ricevimento della stessa notifica. Le Parti possono di comune intesa, acconsentire a porre fine al presente Accordo in qualsiasi momento.

Le rispettive responsabilità e i rispettivi vincoli delle Parti, per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza e la protezione dei dati tecnici, delle informazioni e del materiale,

~~inalterate~~ continueranno ad essere applicate indipendentemente dall'entrata in vigore della denuncia dell'Accordo.


Detta denuncia non pregiudicherà alcun vincolo o responsabilità che potrebbero essere stati accettati secondo i termini del presente Accordo.

in fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a *Stoccolma* il *18 Aprile 1997*, in duplice copia, ciascuno nella lingua italiana, Svedese e Inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenza nella interpretazione, il testo inglese farà fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
del Regno di Svezia



AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN

ON

CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE MATERIEL

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Kingdom of Sweden, hereinafter called "The Parties",

considering the opportunities to enhance the capabilities of their defence and Defence related industries;

aiming at using in the best way the financial resources available for each Party for defence related materiel on the basis of their specific needs;

striving for the promotion of mutual industrial co-operation in order to ensure economic and technological development, as well as the viability of Defence industries in both Countries;

promoting standardisation and interoperability, facilitating participation in peace-keeping operations;

noting the existing co-operation agreements between the Member Countries of the West European Armament Organisation as well as other bilateral or multilateral co-operative programs, in which the Parties are differently involved;

taking into account each Party's national laws, regulations and contractual or international obligations;

have agreed as follows;

ARTICLE 1

Scope of co-operation

The Parties will promote, to the best of their ability, co-operation in research, development, production, acquisition and logistic support between Italy and Sweden in the field of Defence materiel, in accordance with the terms of this Agreement and any associated annexes, in compliance with each Party's national laws, regulations, and contractual or international obligations.

ARTICLE 2

This Agreement shall not prejudice any existing bilateral and multilateral agreement and shall not prejudice similar agreements or operational agreements which may have been subscribed by either Party.

ARTICLE 3

Encouragement of bilateral material co-operation

Subject to each Party's commitment taken on through bilateral or multilateral agreements, the Parties will collaborate, as indicated in Art. 1 of this Agreement, to the benefit of both Parties.

Such co-operation could be realised by mutual procurements of systems of equivalent technological level which have been or are in the process of being developed by industries within the country of the other Party.

ARTICLE 4

The Parties will exchange all pertinent information concerning defence materiel in order to give substance to the co-operation.

For each defined area of co-operation a separate Executive Protocol will be established. These Executive Protocols will define task objectives, agencies of primary interest and responsible project manager.

Subject to each Party's national legislation, the Executive Protocols will also include specific arrangements governing the export to third parties of materiel developed and produced in co-operation under the auspices of this Agreement.

ARTICLE 5

Upon initiation of joint development projects, account will be taken of each Party's financial contribution and industrial capacity with respect to research, development and production facilities.

For joint development projects, each Party will be ready to look for modalities agreeable to the other Party in order to exercise financial control and to avoid excessive costs.

ARTICLE 6**Bilateral defence trade**

Both Parties have a common interest in encouraging bilateral materiel co-operation, including industry participation.

Each Party will, within the framework of this Agreement and subject to their respective laws and regulations, ensure that the principle of competition is observed and strive to remove barriers that could interfere with the participation of an industry within the country of the other Party in a co-operative programme.

ARTICLE 7**Joint Steering Committee**

A Joint Steering Committee, at National Armament Director level, will be established by the Parties with the responsibility to oversee and facilitate the co-operation. The Defence Materiel Administration (Försvarets materielverk - FMV) will be the competent Swedish agency for the co-ordination of this activity within the Swedish Delegation.

According to what the Parties will decide afterwards, the Committee will meet, alternately in Italy and in Sweden.

ARTICLE 8**Release of classified Information**

The protection, disclosure and transmission of classified information related to Defence development and production, provided by either Party to the other, pursuant to this Agreement or its associated annexes, will be as set out in the ministerial notes exchanged between the Parties, dated September 6, 1976 and in the Memorandum of Understanding on the necessary measures to be taken to protect classified information and equipment, signed on December 6, 1976 by the Italian representative of the National Security Agency and the Supreme Commander of the Swedish Armed Forces.

ARTICLE 9

Each Party acknowledges that information received will not at any time be used for purposes other than those authorised by the owner of the information.

ARTICLE 10

Disputes

Any dispute arising from the interpretation or implementation of this Agreement will be resolved in a friendly way by consultation or negotiation between the Parties at the proper level.

ARTICLE 11

Amendments

This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties, at any time.

ARTICLE 12

Entry into force and termination

This Agreement will enter into force on the date of receipt of the last notification with which the Parties have informed each other that the respective ratification procedures expected for its entry into force have been fulfilled.

It will remain in force for a ten year period and will be extended for successive five year periods, unless the Parties decide otherwise.

This Agreement may be denounced by either Party giving notice to the other of its intention to terminate it, in which case it will terminate six (6) months after the receipt of the above mentioned notice. The Parties may mutually consent to the termination of this Agreement at any time.

The respective responsibilities and obligations of the Parties regarding security arrangements and the protection of technical data, information and material will continue to apply irrespective of denunciation of the Agreement.

The above mentioned denunciation will be without prejudice to any obligation or liability which may have been accepted under the terms of this Agreement.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorised by the respective Governments, signed this Agreement

Done at Stockholm on the 18 April 1997, in duplicate in the Italian, Swedish and English languages, each text being equally authentic.

In case of any disagreement in interpretation, the English text will prevail.

For the Government of the
Republic of Italy

Giovanni Ruca

For the Government of the
Kingdom of Sweden

[Signature]